



Circolare Mensile n. 8 di agosto 2019

AGOSTO 2019: NOVITÀ	2
1 Contribuenti che svolgono attività con indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Proroga dei versamenti - Ulteriori chiarimenti.....	2
2 Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Ulteriori modifiche e chiarimenti.....	3
3 Cedolare secca sulle locazioni commerciali - Applicabilità - Ulteriori chiarimenti.....	5
4 “Esterometro” - Divieto di indicazione dei dati delle prestazioni sanitarie.....	6
5 Fattura elettronica - Soggetto tenuto all’apposizione della firma digitale.....	7
6 Documento commerciale - Omessa indicazione del resto erogato al cliente - Non sanzionabilità.....	7
7 Commercio al minuto - Documento commerciale - Procedure di reso merce.....	8
8 Carburanti per motori e altri prodotti carburanti o combustibili - Immissione in consumo da deposito fiscale o estrazione da deposito di destinatario registrato - Chiarimenti.....	9
9 Enti del Terzo settore - Redazione del bilancio sociale - Linee Guida.....	10
10 Distribuzione del saldo attivo di rivalutazione - Anno di formazione dell’utile - Tassazione applicabile.....	11
11 Termine di presentazione della dichiarazione TARI.....	12
12 Credito d’imposta per i terremotati del Centro Italia e credito d’imposta per le Zone economiche speciali - Modalità di presentazione della comunicazione per l’accesso.....	12
13 Detrazione d’imposta per interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari - Cessione del credito - Utilizzo in compensazione da parte del cessionario.....	13
14 Acquisto di case antisismiche mediante permuta - Detrazione d’imposta.....	13
15 Debitore sottoposto a procedura esecutiva individuale e di fallimento - Nota di variazione IVA in diminuzione.....	14
16 IVA di gruppo - Acconto IVA - Modalità di determinazione.....	15
17 Gruppo IVA - Fatture ricevute con indicazione errata della partita IVA - Regolarizzazione.....	15
18 Soggetti IAS/IFRS - Trattamento fiscale del <i>leasing</i>	16
19 Analisi del rischio di evasione fiscale - Utilizzo dei dati comunicati all’Archivio dei rapporti finanziari.....	16
20 Definizione dei processi verbali di constatazione - Addebito dell’IVA accertata in rivalsa.....	17
21 Cessione di beni oggetto di truffa - Recupero dell’IVA versata - Deducibilità del costo ai fini IRES e IRAP.....	17
22 Zona franca urbana del Centro Italia colpito dal terremoto - Agevolazioni - Estensione dei beneficiari - Utilizzo in compensazione nel modello F24 - Istituzione del codice tributo.....	18
23 Zona franca urbana di Genova - Agevolazioni - Utilizzo in compensazione nel modello F24 - Istituzione del codice tributo.....	18
24 Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al secondo semestre 2019.....	20

1	<p>CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CON INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) - PROROGA DEI VERSAMENTI - ULTERIORI CHIARIMENTI</p>
	<p>Con la ris. 1.8.2019 n. 71 e la risposta a interpello 2.8.2019 n. 330, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla proroga dei versamenti disposta dall’art. 12-<i>quinquies</i> co. 3 - 4 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58.</p>
1.1	<p>AMBITO APPLICATIVO DELLA PROROGA</p> <p>Con la suddetta disposizione sono stati infatti prorogati al 30.9.2019 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, a favore dei soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-<i>bis</i> del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro; • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. <p>La ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64 ha chiarito che la proroga riguarda anche i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime di vantaggio di cui all’art. 27 del DL 98/2011; • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA. <p>Soggetti che svolgono attività agricole</p> <p>Con la risposta a interpello 2.8.2019 n. 330, l’Agenzia delle Entrate ha invece confermato che la proroga non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.</p> <p>L’ambito applicativo soggettivo degli ISA, infatti, riguarda gli esercenti “<i>attività di impresa, arti o professioni</i>”, per tali intendendosi esclusivamente i soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR oppure redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui all’art. 53 del medesimo TUIR.</p> <p>Pertanto, i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA, e possono conseguentemente beneficiare della proroga dei versamenti, solo quando dichiarano redditi d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR.</p>
1.2	<p>ULTERIORE DIFFERIMENTO CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 1.8.2019 n. 71, ha chiarito che i soggetti che beneficiano della proroga al 30.9.2019 possono effettuare i versamenti anche entro il 30.10.2019, applicando la maggiorazione dello 0,4% per il differimento di 30 giorni ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.</p>
1.3	<p>RATEIZZAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA</p> <p>Come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 71/2019, in caso di opzione per la rateizzazione dei versamenti, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, le rate scadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 30.9.2019; • il 16.10.2019, con applicazione degli interessi dello 0,18%; • il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato), con applicazione degli interessi dello 0,51%. <p>Se ci si avvale del versamento differito al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%, le rate si riducono a due, scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 30.10.2019; • il 18.11.2019, con applicazione degli interessi dello 0,18%.

1.4	<p>RATEIZZAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA</p> <p>In caso di rateizzazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, invece, le rate scadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 30.9.2019; • il 31.10.2019, con applicazione degli interessi dello 0,33%; • il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato), con applicazione degli interessi dello 0,66%. <p>Se ci si avvale del versamento differito al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,4%, la ris. Agenzia delle Entrate 71/2019 ha precisato che le rate rimangono tre, scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 30.10.2019; • il 31.10.2019, senza applicazione di interessi; • il 2.12.2019, con applicazione degli interessi dello 0,33%.
1.5	<p>MANTENIMENTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RATEIZZAZIONE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 71/2019, ha chiarito che è comunque possibile non avvalersi della proroga, mantenendo il precedente piano di rateazione.</p> <p>In tale caso, entro il 30.9.2019 vanno versate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prime quattro rate, senza interessi; • qualora ci si avvalga del differimento di 30 giorni ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, le prime tre rate, senza la maggiorazione dello 0,4% e degli interessi. <p><i>Indicazione delle singole rate</i></p> <p>In tutti i casi, l'Agenzia sottolinea che è necessario dare evidenza, nel modello F24, del numero della rata che viene versata.</p> <p>Non è quindi possibile indicare in un unico rigo del modello F24 l'importo complessivo delle rate che vengono versate, ma occorre compilare un rigo per ciascuna rata evidenziando il relativo numero (es. "0106", "0206", ecc.).</p>
1.6	<p>VERSAMENTI SENZA UN PIANO DI RATEIZZAZIONE</p> <p>La ris. 71/2019 ha infine precisato che qualora, entro il termine del 30.9.2019, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l'obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre, senza interessi.</p>
2	<p>INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) - ULTERIORI MODIFICHE E CHIARIMENTI</p>
	<p>Con il DM 9.8.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.8.2019 n. 182, sono state apportate ulteriori modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).</p> <p>L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2018 è stata inoltre oggetto di chiarimenti con la circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 17.</p>
2.1	<p>MODIFICHE AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE</p> <p>Con il suddetto DM 9.8.2019 sono state definite le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate individua ed elabora i dati, resi disponibili ai contribuenti e ai loro intermediari nel Cassetto fiscale (c.d. "precalcolate ISA"), per l'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018.</p> <p>Nello specifico, vengono indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le formule per il calcolo del reddito ai fini ISA per le imprese (distinguendo tra imprese del comparto delle costruzioni e le altre imprese) e per i professionisti; • le formule di calcolo del reddito per le imprese in contabilità semplificata che tengono conto del passaggio, avvenuto nel 2017, dal sistema contabile improntato alla competenza a quello di cassa;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> la formula del calcolo dei canoni di locazione, come desumibili dal modello “Registro locazioni immobili” - RLI. <p>Sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate precisa che il <i>software</i> “Il tuo ISA”, anche nelle versioni precedenti a quella del 30.8.2019, tiene conto delle modifiche contenute nel DM 9.8.2019.</p>
<p>2.2</p>	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>In relazione all’ambito applicativo soggettivo degli ISA, nella circ. 17/2019 viene specificato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i soggetti che proseguono l’attività svolta da altri o che cessano e riprendono l’attività nello stesso periodo sono esclusi dagli ISA; le cooperative a mutualità prevalente applicano gli ISA in quanto l’esclusione vale solo a favore delle cooperative che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate o degli utenti; per i soggetti IAS non è prevista alcuna causa di esclusione dall’applicazione degli ISA; per i consorzi di garanzia collettiva fidi e per i soggetti che esercitano in modo prevalente l’attività di affitto d’azienda o di ramo d’azienda si applicano gli appositi ISA previsti per tali attività (ossia l’AG91U e l’AG40U) e non sono contemplate specifiche esclusioni; opera l’esclusione dagli ISA per determinazione del reddito con altre tipologie di criteri forfetari in favore dell’impresa agricola, costituita in forma di snc/sas/srl, che svolga in modo esclusivo attività agricola e che opti per la determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 32 del TUIR (art. 1 co. 1093 della L. 296/2006).
<p>2.3</p>	<p>MODIFICHE DELLE “PRECALCOLATE ISA”</p> <p>I dati del modello ISA forniti dall’Agenzia delle Entrate (c.d. “precalcolate ISA”) sono modificabili in presenza di anomalie riscontrate nell’applicazione degli indicatori elementari che utilizzano tali dati. In sostanza, a seguito dell’evidenziazione dell’anomalia ad opera del <i>software</i> “Il tuo Isa”, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica dei dati, può modificarli e calcolare il proprio ISA con i dati modificati.</p> <p>Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.</p> <p>Alcuni dei dati forniti dall’Agenzia sono non modificabili (ad esempio, i dati forniti come media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti). Con riferimento a tali dati, se sono evidenziate delle anomalie, potranno essere forniti elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel <i>software</i> applicativo, ma il punteggio complessivo di affidabilità resta invariato, con conseguente limitazione o esclusione dai benefici premiali.</p>
<p>2.4</p>	<p>DICHIARAZIONE DI MAGGIORI RICAVI O COMPENSI</p> <p>Il punteggio complessivo di affidabilità fiscale espresso dal <i>software</i> applicativo degli ISA (variabile da 1 a 10 e ottenuto come media dei punteggi dei singoli indicatori operanti nell’ambito dell’ISA applicato) può essere modificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari; dichiarando ulteriori componenti positivi. <p>A quest’ultimo proposito, è stato precisato che i maggiori componenti positivi possono essere dichiarati nella misura sufficiente a raggiungere il punteggio massimo, oppure in una misura inferiore scelta dal contribuente (ad esempio, potrebbero essere dichiarati componenti ulteriori sufficienti a raggiungere un punteggio superiore a 6, che garantirebbe l’esclusione dall’elaborazione delle liste selettive basate su analisi del rischio di evasione fiscale).</p>

3	CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI - APPLICABILITÀ - ULTERIORI CHIARIMENTI
	Nelle risposte a interpello 23.8.2019 n. 340 e 30.8.2019 n. 364, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali, introdotta dalla legge di bilancio 2019.
3.1	<p>CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI</p> <p>L’art. 1 co. 59 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), infatti, ha stabilito che la cedolare secca può trovare applicazione (su opzione del locatore) anche in relazione ai contratti di locazione stipulati tra l’1.1.2019 ed il 31.12.2019 aventi ad oggetto immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 “Negozii o botteghe”; • di superficie non superiore a 600 mq (senza conteggiare le pertinenze). <p>Fino al 31.12.2018, invece, l’accesso alla cedolare secca era riservato agli immobili abitativi.</p> <p>La cedolare secca sulle locazioni commerciali si applica con l’aliquota ordinaria del 21%.</p> <p>Eccettuati gli aspetti sopra indicati, la cedolare secca alle locazioni commerciali si applica secondo la disciplina prevista dall’art. 3 del DLgs. 23/2011.</p>
3.2	<p>DIVIETO DI AGGIORNAMENTO DEL CANONE</p> <p>L’art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011 precisa che nel <i>“caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente”</i>.</p> <p>Sulla base di tale disposizione è stato presentato un interpello al fine di richiedere all’Agenzia delle Entrate se il regime della cedolare secca sia compatibile con un contratto che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una quota di canone di locazione annuale fissa; • una quota variabile, pari al 3,4% dei ricavi del punto vendita della società conduttrice, per la parte dei ricavi che superi in ciascun anno un milione di euro. <p>Libertà di determinazione del canone</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 23.8.2019 n. 340, ha chiarito che la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, citata nell’art. 3 del DLgs. 23/2011, è prevista, nel caso di immobili non abitativi, dall’art. 32 della L. 392/78. Tale norma fa riferimento alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo ma <i>“non incide sul principio di libera determinazione del canone di locazione delle parti contraenti”</i> (cfr. Cass. 24.3.2015 n. 5849).</p> <p>È necessario, pertanto, distinguere, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’aggiornamento del canone di locazione per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta, di cui all’art. 32 della L. 392/78; • la pattuizione di una quota del canone di locazione in forma variabile, che configura, secondo la Corte di Cassazione, espressione della libertà di determinazione del canone locativo. <p>L’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che la previsione contrattuale presente nel contratto di locazione oggetto di interpello, che fa dipendere la quota variabile del canone dal fatturato del conduttore, non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011 e, quindi, non impedisce l’applicazione opzionale della cedolare secca.</p>

segue	Anche in questo caso, quindi, il locatore dovrà rispettare la previsione di cui al secondo periodo dell'art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011, in base alla quale il locatore deve dare preventiva comunicazione al conduttore, con lettera raccomandata, della <i>“rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo”</i> .
3.3	<p>SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL CORSO DEL 2019</p> <p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.8.2019 n. 364, è stato chiarito che, con riferimento ad un contratto di locazione di immobile commerciale classificato catastalmente nella categoria C/1 ed avente una superficie di 180 mq., stipulato nel 2014 (avente durata 6+6 anni), non è possibile l'opzione per la cedolare secca neppure nel caso in cui, nel 2019, avvenga il subentro di un nuovo conduttore nel contratto.</p> <p><i>Il subentro del conduttore non configura nuovo contratto</i></p> <p>Infatti, il subentro nel contratto di locazione dell'affittuario dell'azienda, ai sensi dell'art. 36 della L. 392/78, non configura la stipula di un nuovo contratto di locazione. L'art. 1 co. 59 della L. 145/2018, nel prevedere la possibilità di optare per la cedolare secca con riferimento ad alcuni contratti di locazione di immobili commerciali, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitato tale facoltà ai contratti <i>“stipulati nell'anno 2019”</i>; • precisato che l'opzione è preclusa ove <i>“alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”</i>. <p>Pertanto, nel caso di specie, pur in presenza delle altre condizioni, non è possibile accedere al beneficio in quanto il contratto non risulta <i>“stipulato nel 2019”</i> e, comunque, era già in corso al 15.10.2018.</p>
4	<p>“ESTEROMETRO” - DIVIETO DI INDICAZIONE DEI DATI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 1.8.2019 n. 327, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, nel caso di effettuazione di prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (non residenti in Italia), i relativi dati non dovranno essere trasmessi nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. <i>“esterometro”</i>) di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.</p>
4.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>L'art. 10-bis del DL 119/2018 ha previsto che i soggetti <i>“tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria”</i>, per il solo periodo d'imposta 2019, non possono emettere fatture elettroniche <i>“con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”</i>.</p> <p>In materia, è ulteriormente intervenuto l'art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 stabilendo che la disposizione di cui sopra è applicabile <i>“anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”</i>.</p> <p>La mera presenza di dati di natura sanitaria determina, dunque, il divieto di emissione della fattura in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio (Sdl).</p>
4.2	<p>ESTENSIONE DEL DIVIETO ALL'ESTEROMETRO</p> <p>Il divieto di trasmissione dei dati sanitari, normativamente previsto per l'emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, secondo l'Agenzia delle Entrate è da ritenersi applicabile anche all'invio dei dati mediante il c.d. <i>“esterometro”</i>, per tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</p> <p>Si osserva, infatti, che il tracciato e le specifiche tecniche del c.d. <i>“esterometro”</i> sono assimilabili a quelli relativi alle fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio ed entrambi sono stati approvati con il medesimo provvedimento (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).</p>

<i>segue</i>	In ragione di quanto descritto, anche per il c.d. “esterometro” sussiste la necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, come individuata nel provv. Garante per la protezione dei dati personali 15.11.2018 n. 481. L'utilizzo del tracciato anzidetto, infatti, non prevede “alcuna specifica misura di garanzia volta ad assicurare il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione e riservatezza”.
5	FATTURA ELETTRONICA - SOGGETTO TENUTO ALL'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE
	Con la risposta a interpello 28.8.2019 n. 348, l'Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri per individuare il soggetto tenuto ad apporre la firma digitale sulle fatture elettroniche.
5.1	FUNZIONE DELLA FIRMA DIGITALE Ai sensi dell'art. 21 co. 3 del DPR 633/72, la firma elettronica qualificata o digitale costituisce uno degli strumenti utilizzabili per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura. Si ricorda che l'apposizione della firma è obbligatoria per le fatture trasmesse, tramite il Sistema di Interscambio, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ma non per le fatture elettroniche emesse verso soggetti diversi. Tuttavia, per queste ultime, la firma può essere apposta su base volontaria.
5.2	DISTINZIONE TRA SOGGETTO EMITTENTE E TRASMITTENTE L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la firma digitale deve essere apposta dal soggetto emittente, ossia dal soggetto che genera il documento, non limitandosi alla mera trasmissione. Nell'ipotesi di fatture emesse o trasmesse da un terzo per conto del cedente o prestatore occorre verificare, dunque, se gli accordi tra le parti prevedano che il cliente o l'intermediario: <ul style="list-style-type: none"> • si limiti a inviare un documento già redatto dal cedente o prestatore; • aggreghi i dati e generi il documento elettronico, per poi provvedere alla relativa trasmissione. Nella prima ipotesi la firma elettronica deve essere apposta dal cedente o prestatore; nella seconda ipotesi, invece, la firma deve essere apposta dal cliente o intermediario.
5.3	ACCORDO CON IL FORNITORE PER LA TRASMISSIONE DELLA FATTURA La risposta a interpello 348/2019 riguarda la particolare ipotesi in cui il committente predispone la fattura per conto del prestatore avvalendosi di un terzo (intermediario) per la trasmissione del documento elettronico. Nello specifico, si tratta delle prestazioni in garanzia rese dall'officina alla concessionaria a beneficio degli acquirenti dei veicoli e fatturate dalla concessionaria per conto della prima. In proposito, l'Agenzia precisa che, se la concessionaria (cliente) intende avvalersi di un intermediario per la trasmissione della fattura, è necessario il preventivo accordo con l'officina che fornisce il servizio, in quanto l'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 subordina l'utilizzo di intermediari per la trasmissione delle fatture all'accordo tra le parti, facendo salve, inoltre, le responsabilità del soggetto che effettua la prestazione.
6	DOCUMENTO COMMERCIALE - OMESSA INDICAZIONE DEL RESTO EROGATO AL CLIENTE - NON SANZIONABILITÀ
	Con la risposta a interpello 12.8.2019 n. 338, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata indicazione dell'importo del resto erogato al cliente all'interno del documento commerciale di cui al DM 7.12.2016 non è direttamente sanzionabile.
6.1	ELEMENTI OBBLIGATORI DEL DOCUMENTO COMMERCIALE Il documento commerciale è rilasciato (salvo che sia emessa fattura) dai soggetti

<p><i>segue</i></p>	<p>passivi IVA che, ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 127/2015, sono tenuti a memorizzare e a trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri. In base al DM 7.12.2016, tale documento deve riportare almeno i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data e ora di emissione; • numero progressivo; • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente; • numero di partita IVA dell'emittente; • ubicazione dell'esercizio; • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (ovvero, per i prodotti medicinali, il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio); • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. <p>Inoltre, ove il cliente lo richieda, il documento deve essere integrato con il codice fiscale o la partita IVA del medesimo cessionario o committente e assume validità ai fini fiscali.</p>
<p>6.2</p>	<p>INDICAZIONE DEL RESTO EROGATO AL CLIENTE</p> <p>Con la risposta a interpello 338/2019, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nonostante il modello di documento commerciale rappresentato in uno degli allegati alle specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi ("Layout documento commerciale") riporti elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dal DM 7.12.2016, tra cui l'ammontare del resto erogato al cliente, l'eventuale mancata indicazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile.</p> <p>Viene infatti precisato che il modello fornito ha la funzione di favorire l'uniformità nell'emissione dei documenti, mentre l'indicazione dell'ammontare del resto erogato è volta a tracciare in modo completo l'operazione d'incasso.</p>
<p>7</p>	<p>COMMERCIO AL MINUTO - DOCUMENTO COMMERCIALE - PROCEDURE DI RESO MERCE</p>
	<p>In base al principio di diritto 1.8.2019 n. 21, formulato dall'Agenzia delle Entrate, le procedure di reso relative ad operazioni certificate mediante scontrino fiscale, individuate in precedenza dalla prassi amministrativa, sono applicabili anche per le operazioni certificate mediante il documento commerciale emesso ai sensi del DM 7.12.2016.</p>
<p>7.1</p>	<p>PROCEDURE DI RESO CON SCONTRINO FISCALE</p> <p>In particolare, il principio di diritto 21/2019 afferma che le procedure applicabili sono quelle definite con le ris. Agenzia delle Entrate 5.10.2001 n. 154 e 5.12.2003 n. 219. Tali documenti esaminano le ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostituzione di un bene con altro prodotto di uguale o maggior valore, ovvero con un "buono acquisto" da spendere in un momento successivo; • restituzione di un bene con rimborso integrale del prezzo.
<p>7.2</p>	<p>PROCEDURE DI RESO CON DOCUMENTO COMMERCIALE</p> <p>Tenendo conto di quanto riportato nelle ris. 154/2001 e 219/2003, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in caso di operazioni certificate mediante documento commerciale, la procedura di reso deve fornire tutti gli elementi necessari a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario, ossia le informazioni che, nel caso di operazioni documentate mediante fattura, sono desumibili da quest'ultima e dalla nota di variazione, emesse ai sensi degli artt. 21 e 26 del DPR 633/72.</p> <p>In particolare, con riguardo all'ipotesi di rimborso del prezzo, il principio di diritto in commento richiama le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le generalità dell'acquirente; • l'ammontare del prezzo rimborsato; • i dati del documento attestante l'operazione originaria; • il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.

<i>segue</i>	<p>A supporto di tali elementi si pongono le scritture ausiliarie di magazzino, che consentono di conoscere la movimentazione fisica del bene.</p> <p>In ogni caso, la procedura di reso deve consentire all'Amministrazione finanziaria di ricostruire la vicenda di ogni singola operazione economica, per verificare che essa trovi corrispondenza nell'ammontare dei corrispettivi trasmessi e nelle registrazioni effettuate.</p>
8	<p>CARBURANTI PER MOTORI E ALTRI PRODOTTI CARBURANTI O COMBUSTIBILI - IMMISSIONE IN CONSUMO DA DEPOSITO FISCALE O ESTRAZIONE DA DEPOSITO DI DESTINATARIO REGISTRATO - CHIARIMENTI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 7.8.2019 n. 18, ha fornito una serie di chiarimenti in ordine alle disposizioni introdotte dall'art. 1 co. 937 - 943 della L. 27.12.2017 n. 205, relative all'immissione in consumo, da un deposito fiscale, di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili o all'estrazione degli stessi da un deposito di destinatario registrato.</p>
8.1	<p>VERSAMENTO DELL'IVA E VERIFICHE DA PARTE DEL GESTORE DEL DEPOSITO</p> <p>L'immissione in consumo da un deposito fiscale o l'estrazione da un deposito di destinatario registrato dei beni di cui all'art. 1 co. 937 della L. 205/2017 è subordinata al versamento dell'IVA tramite modello F24 senza possibilità di procedere alla compensazione delle somme dovute.</p> <p>L'Amministrazione finanziaria precisa che, al fine di agevolare tale adempimento, i soggetti obbligati possono effettuare un versamento cumulativo per l'IVA "stimata" in relazione ai prodotti che si presume di immettere in consumo o di estrarre. In tale ipotesi dovrà essere riportato il riferimento al modello di versamento F24 sul Documento Amministrativo Semplificato relativo ad ogni singola operazione.</p> <p>Tale semplificazione comporta un'attività di verifica da parte del gestore del deposito, il quale sarà chiamato a tenere un conto scalare delle singole immissioni o estrazioni connesse al versamento dell'imposta, controllando che il medesimo risulti capiente. Nell'ipotesi in cui venga superata la capienza del versamento cumulativo, le operazioni si intenderanno effettuate in assenza della necessaria ricevuta e il gestore ne risponderà in solido con il soggetto obbligato, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 938 della L. 205/2017.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate stabilisce alcune regole per l'effettuazione di tale verifica. In particolare, può considerarsi congruo un versamento dell'IVA che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sia inferiore al 37% dell'importo dell'accisa versata sulla stessa quantità di benzina immessa in consumo o estratta; • non risulti inferiore al 39% dell'importo dell'accisa versata sulla medesima quantità di gasolio immesso in consumo o estratto. <p>Le percentuali sopra riportate rappresentano, in ogni caso, un "valore minimo indicativo" che il gestore del deposito può prendere a riferimento per operare la verifica della congruità.</p>
8.2	<p>REGIME SOSPENSIVO</p> <p>Non sono soggette ad IVA le cessioni di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili effettuate all'interno del deposito, quelle tra depositi fiscali o quelle verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale.</p>
8.3	<p>BASE IMPONIBILE</p> <p>L'art. 1 co. 937 della L. 205/2017 prevede che la base imponibile sia costituita dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la custodia dei beni all'interno del deposito e debba includere anche l'ammontare dell'accisa.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che "<i>solo per i prodotti che non siano stati ogget-</i></p>

<i>segue</i>	<i>to di cessione all'interno del deposito", occorre avere riguardo al valore al momento dell'introduzione. In sostanza, se i carburanti sono stati compravenduti "si dovrà necessariamente (e non alternativamente)" fare riferimento al valore dell'ultima cessione.</i>
8.4	<p>DEROGHE</p> <p>Nel caso in cui l'introduzione di prodotti petroliferi in depositi fiscali (utilizzati come depositi IVA) sia avvenuta a seguito di acquisto intracomunitario, non è necessario il materiale versamento dell'imposta, se l'immissione in consumo viene attuata per conto di un soggetto "affidabile" o che presti "idonea garanzia"; in tale circostanza l'IVA verrà assolta mediante l'applicazione del "reverse charge", così come previsto dall'art. 50-bis del DL 331/93.</p> <p>Ulteriore deroga al versamento dell'imposta è prevista nell'ipotesi in cui i prodotti siano immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto titolare di un diverso deposito (avente capacità non inferiore ai valori determinati dall'art. 23 co. 3 del DLgs. 504/95), ritenuto "affidabile" o che presti "idonea garanzia".</p> <p>L'Agenzia precisa che le due condizioni (affidabilità o prestazione di idonea garanzia) sono alternative fra loro.</p> <p>Nel documento di prassi si evidenzia inoltre che i requisiti di affidabilità possono considerarsi integrati anche laddove il soggetto per conto del quale avviene l'immissione non ne sia in possesso, ma risulti controllato (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) da un'altra società che invece risponde ai criteri richiesti. Analogamente il requisito potrebbe essere integrato in capo alla controllante, ove la controllata risultasse affidabile e titolare di un deposito fiscale.</p>
8.5	<p>ESCLUSIONE DALLE SANZIONI</p> <p>L'Agenzia ha affermato che non saranno irrogate sanzioni per le violazioni che siano state commesse anteriormente alla data della circolare in esame (7.8.2019), in presenza di "obiettive condizioni di incertezza" e a condizione che l'imposta sia stata assolta.</p>
9	<p>ENTI DEL TERZO SETTORE - REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE - LINEE GUIDA</p>
	<p>Con il DM 4.7.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 9.8.2019 n. 186, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha definito i contenuti e le modalità di redazione del bilancio sociale, per consentire agli enti interessati di adempiere all'obbligo normativo, ma anche per mettere a disposizione dei soggetti interessati elementi informativi sull'operato degli enti e dei loro amministratori, nonché sui risultati conseguiti nel tempo.</p>
9.1	<p>SOGGETTI OBBLIGATI</p> <p>Sono tenuti alla redazione del bilancio sociale i seguenti enti del Terzo settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro; • i centri di servizio per il volontariato; • le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali; • i gruppi di imprese sociali.
9.2	<p>CRITERI DI REDAZIONE</p> <p>Il decreto definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti destinatari del bilancio sociale (es. associati, lavoratori, Pubbliche Amministrazioni); • i principi di redazione del bilancio sociale (es. trasparenza, completezza, chiarezza, neutralità); • la struttura e il contenuto del bilancio sociale, riguardante informazioni ulteriori a quelle economiche e finanziarie desumibili dal bilancio d'esercizio, e la sua approvazione da parte dell'organo statutario competente;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • il deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore o, nel caso di imprese sociali, presso il Registro delle Imprese, e la pubblicazione del documento sul sito Internet dell'ente o su quello della rete associativa cui l'ente aderisce; • la diffusione del bilancio sociale tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.
<p>9.3</p>	<p>DECORRENZA</p> <p>Le disposizioni del presente DM 4.7.2019 si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data del 9.8.2019, quindi dall'esercizio 2020 per i soggetti "solari".</p> <p>Dal medesimo esercizio cessa l'efficacia delle disposizioni recate dal DM 24.1.2008, in materia di Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale.</p>
<p>10</p>	<p>DISTRIBUZIONE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - ANNO DI FORMAZIONE DELL'UTILE - TASSAZIONE APPLICABILE</p>
	<p>Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.8.2019 n. 332, si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui dividendi percepiti dai soci titolari di partecipazioni "qualificate" che derivano dalla distribuzione nel 2018 del saldo attivo iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione degli immobili di impresa valida ai fini fiscali ai sensi dell'art. 15 co. 16 ss. del DL 29.11.2008 n. 185 (conv. L. 28.1.2009 n. 2).</p>
<p>10.1</p>	<p>NATURA DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE</p> <p>Applicando la disciplina della rivalutazione ex DL 185/2008, la contropartita contabile del maggior valore fiscale attribuibile agli immobili è rappresentata dall'evidenziazione di un saldo attivo che doveva essere imputato al capitale o accantonato a una riserva di patrimonio netto.</p> <p>Ai fini fiscali, tale posta rappresenta una riserva in sospensione di imposta.</p> <p>In caso di distribuzione della riserva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente alle somme medesime, concorrono alla formazione del reddito imponibile sia della società sia dei soci; • alla società è attribuito un credito d'imposta ai fini IRPEF e IRES pari all'imposta sostitutiva medesima. <p>In alternativa, il saldo attivo di rivalutazione poteva essere affrancato con l'applicazione, in capo alla società, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP e di eventuali addizionali, pari al 10%.</p>
<p>10.2</p>	<p>REGIME FISCALE APPLICABILE IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DEL SALDO ATTIVO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime fiscale applicabile ai soci al momento della percezione del dividendo dipende dall'individuazione del periodo di formazione dell'utile che costituisce la riserva di rivalutazione oggetto di distribuzione.</p> <p>In caso di distribuzione (anche parziale) nel 2018 del saldo attivo non oggetto di affrancamento, la società effettua una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi e deve assoggettare il maggior imponibile così determinato all'aliquota IRES del 24% ordinariamente prevista nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Muovendo da questa analisi, l'Agenzia ritiene che l'anno di formazione dell'utile dipenda dall'esercizio in cui il medesimo sconta l'IRES. Pertanto, l'utile si considera formato nel 2018.</p> <p>Per i dividendi percepiti dall'1.1.2018 e formati dal 2018, si applica quindi la ritenuta a titolo d'imposta del 26%, in quanto, a partire da tale anno, la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili derivanti da partecipazioni "qualificate" a quella degli utili derivanti da partecipazioni "non qualificate".</p>

11	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TARI
	<p>Nella ris. Min. Economia e Finanze 6.8.2019 n. 2/DF è stato precisato che il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimane fissato al 30 giugno o al diverso termine previsto dal regolamento comunale.</p> <p>Il differimento del termine di presentazione dal 30 giugno al 31 dicembre, avvenuto ad opera dell'art. 3-ter del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, riguarda infatti soltanto le dichiarazioni relative all'IMU e alla TASI.</p>
12	CREDITO D'IMPOSTA PER I TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA E CREDITO D'IMPOSTA PER LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO
	<p>Con il provv. 9.8.2019 n. 670294, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione delle seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta relativo ai soggetti terremotati del Centro Italia (c.d. "credito d'imposta sisma"), disciplinato dall'art. 18-<i>quater</i> del DL 8/2017; • credito d'imposta per le Zone economiche speciali (ZES), disciplinato dall'art. 5 co. 2 del DL 91/2017.
12.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	<p>L'art. 18-<i>quater</i> del DL 8/2017 ha esteso alle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24.8.2016, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015.</p> <p>In particolare, il credito d'imposta per gli investimenti nei territori del sisma è attribuito, fino al 31.12.2019, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25%, per le grandi imprese; • 35%, per le medie imprese; • 45%, per le piccole imprese. <p>L'art. 5 del DL 91/2017 prevede benefici fiscali e altre agevolazioni a favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti in una Zona economica speciale (ZES).</p> <p>In particolare, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, è previsto un ampliamento della portata del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedendo la possibilità di usufruire di tale agevolazione fino al 31.12.2020; • elevando a 50 milioni di euro l'ammontare massimo del costo complessivo dei beni acquisiti, per ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta.
12.2	NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE
	<p>Per l'accesso alle predette misure agevolative va presentata un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando lo stesso modello previsto per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.</p> <p>È stato quindi aggiornato il modello di comunicazione e le relative istruzioni.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, con le relative istruzioni, nella versione aggiornata, sostituisce il precedente modello a partire dal 25.9.2019.</p> <p>Da tale data è quindi consentita la presentazione della comunicazione per la fruizione del "credito d'imposta sisma" e del "credito d'imposta ZES".</p> <p>Modalità di presentazione</p> <p>La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del "credito d'imposta</p>

segue	<p>sisma” e del “credito d’imposta ZES” dovrà essere effettuata utilizzando la versione aggiornata del <i>software</i> relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it.</p> <p>Anche la versione aggiornata del <i>software</i> sarà disponibile a partire dal 25.9.2019.</p>
12.3	<p>UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE</p> <p>Il “credito d’imposta sisma” e il “credito d’imposta ZES” sono utilizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solo in compensazione, con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97; • presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. <p>Codici tributo e compilazione del modello F24</p> <p>Con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saranno istituiti gli appositi codici tributo da indicare nel modello F24; • saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
13	<p>DETRAZIONE D’IMPOSTA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI - CESSIONE DEL CREDITO - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CESSIONARIO</p>
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 5.8.2019 n. 74 sono state fornite indicazioni per l’utilizzo in compensazione, da parte del cessionario, del credito corrispondente alla detrazione d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”) effettuati sulle singole unità immobiliari.</p>
13.1	<p>CODICE TRIBUTO</p> <p>Viene precisato che anche per la compensazione in esame deve essere utilizzato il codice tributo “6890”, che è stato istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.7.2018 n. 58 in relazione alla cessione della detrazione per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.</p>
13.2	<p>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Viene inoltre precisato che nel modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice tributo “6890” deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati” nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato; • il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA” (per le spese sostenute nel 2018, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, dovrà essere indicato l’anno “2019”, mentre per l’utilizzo della seconda quota, fruibile dall’1.1.2020, dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2020” e così via). <p>La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi. In questo caso, come anno di riferimento deve essere indicato l’anno originario di fruibilità.</p>
13.3	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24</p> <p>I modelli F24 contenenti le compensazioni in esame devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.</p>
14	<p>ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE MEDIANTE PERMUTA - DETRAZIONE D’IMPOSTA</p>
	<p>In alcuni casi, gli acquirenti di immobili ubicati in edifici che sono stati interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 possono fruire di</p>

	una detrazione fiscale del 75% o dell'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare.
14.1	<p>CONDIZIONI PER OTTENERE LE DETRAZIONI MAGGIORATE</p> <p>Il co. 1-<i>septies</i> dell'art. 16 del DL 63/2013 stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-<i>quater</i> dello stesso articolo siano realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519, • da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, • le detrazioni dall'imposta sono incrementate al 75% o all'85% a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi. <p>Affinché spetti l'agevolazione in questione le imprese devono provvedere, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.</p>
14.2	<p>ACQUISTO DELL'IMMOBILE MEDIANTE PERMUTA</p> <p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29.8.2019 n. 354 è stato precisato che la suddetta agevolazione spetta anche se l'unità immobiliare è acquisita mediante un contratto di permuta. In questo caso, la detrazione nella misura del 75% o dell'85% è determinata in base al prezzo delle unità immobiliari che risulta dal contratto di permuta.</p>
15	<p>DEBITORE SOTTOPOSTO A PROCEDURA ESECUTIVA INDIVIDUALE E DI FALLIMENTO - NOTA DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE</p>
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 328 sono stati forniti chiarimenti circa l'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione nei confronti di un soggetto sottoposto a procedura esecutiva individuale e poi dichiarato fallito.
15.1	<p>PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE</p> <p>Affinché il cedente o prestatore possa emettere una nota di variazione IVA in diminuzione nei confronti di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale o esecutiva individuale, è necessario che la stessa abbia avuto inizio e si sia conclusa infruttuosamente, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il fallimento, che sia scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal giudice delegato (art. 110 della legge fallimentare), ovvero, in assenza del piano di riparto, sia scaduto quello per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (art. 119 della legge fallimentare); • per le procedure esecutive non concorsuali, che il credito non trovi soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell'esecutato.
15.2	<p>COORDINAMENTO FRA PROCEDURA ESECUTIVA INDIVIDUALE E FALLIMENTO</p> <p>La chiusura della procedura esecutiva individuale consente, in linea generale, l'emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione per la parte del credito rimasta insoddisfatta.</p> <p>La citata previsione deve essere coordinata, tuttavia, con l'eventuale fallimento del creditore esecutato; pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il fallimento avviene dopo la chiusura della procedura esecutiva individuale e l'emissione delle relative note di variazione IVA in diminuzione, queste ultime risultano corrette e l'insinuazione nel passivo fallimentare rileva per successive variazioni in aumento, nei limiti di quanto eventualmente percepito; • se il fallimento avviene prima dell'emissione delle note di variazione IVA in diminuzione, occorre attendere l'esito della procedura concorsuale prima di operare la variazione.

16	IVA DI GRUPPO - ACCONTO IVA - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE
	<p>Con la risposta a interpello 28.8.2019 n. 350, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di determinazione dell’acconto IVA da parte dei soggetti passivi che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, ai sensi dell’art. 73 co. 3 del DPR 633/72, con riguardo all’ipotesi in cui uno dei soggetti aderenti alla procedura sia tenuto a determinare l’acconto secondo il metodo “storico speciale” di cui all’art. 1 co. 471 della L. 311/2004.</p>
16.1	<p>ACCONTO IVA CALCOLATO CON IL METODO “STORICO SPECIALE”</p> <p>In base all’art. 1 co. 471 della L. 311/2004, alcuni soggetti sono tenuti a calcolare l’acconto IVA di cui all’art. 6 co. 2 della L. 405/90 nella misura del 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti nei primi tre trimestri dell’anno in corso (metodo “storico speciale”).</p> <p>Tale metodo si applica ai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operano nei settori di cui al DM 366/2000 e al DM 370/2000 (es. telecomunicazioni o servizi di smaltimento dei rifiuti urbani); • nell’anno solare precedente hanno effettuato versamenti IVA per un ammontare superiore a due milioni di euro. <p>In alternativa, è ammessa l’adozione del metodo di calcolo “effettivo” di cui all’art. 6 co. 3-<i>bis</i> della L. 405/90, basato sulle operazioni effettuate nell’ultimo trimestre dell’anno, fino alla data del 20 dicembre.</p>
16.2	<p>DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO IVA DEL GRUPPO</p> <p>Con la risposta 350/2019, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, in caso di applicazione della procedura di liquidazione IVA di gruppo, spetta alla controllante versare l’acconto IVA, determinato sulla base degli importi comunicati dai singoli partecipanti.</p> <p>In particolare, nell’ipotesi in cui alla procedura partecipino sia società che applicano il metodo “storico” o “previsionale” di cui all’art. 6 co. 2 della L. 405/90, sia società tenute ad applicare il metodo “storico speciale”, la controllante dovrà calcolare l’importo dovuto dal gruppo sommando algebricamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’acconto dovuto dalle prime, determinato nella misura dell’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (metodo “storico”) o, se inferiore, di quello da effettuare per l’ultimo mese o trimestre dell’anno in corso (metodo “previsionale”); • l’acconto dovuto dal soggetto che applica il metodo “storico speciale”. <p>Con riguardo al caso specifico, viene precisato che se la controllante, rientrando fra i soggetti di cui all’art. 1 co. 471 della L. 311/2004, opta per il metodo “effettivo” di determinazione dell’acconto, tale metodo di calcolo deve essere adottato anche dalla controllata.</p>
17	GRUPPO IVA - FATTURE RICEVUTE CON INDICAZIONE ERRATA DELLA PARTITA IVA - REGOLARIZZAZIONE
	<p>Con la ris. 1.8.2019 n. 72, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve considerarsi irregolare la fattura ricevuta per operazioni rese nei confronti del Gruppo IVA, che non riporti la partita IVA del Gruppo, bensì quella di uno dei partecipanti “ante adesione”; in tal caso non è consentito l’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta.</p>
17.1	<p>OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA PARTITA IVA DEL GRUPPO</p> <p>Secondo quanto stabilito dall’art. 3 co. 2 del DM 6.4.2018, il rappresentante del Gruppo IVA o i singoli partecipanti dello stesso sono tenuti a comunicare ai fornitori la partita IVA del Gruppo, nonché il codice fiscale del singolo acquirente.</p> <p>Secondo l’Amministrazione finanziaria, non possano considerarsi valide ai fini della detrazione dell’IVA le fatture ricevute, relative ad acquisti di beni o a prestazioni di</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>servizi resi nei confronti del Gruppo, che riportino soltanto la partita IVA del singolo partecipante “<i>ante adesione</i>”.</p> <p>L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 21 del DPR 633/72 dispone che, ai fini della regolarità della fattura, debba essere presente la corretta indicazione della partita IVA del cessionario o committente. Nel caso in esame, quindi, la presenza di un identificativo non corretto, in quanto riferito al partecipante e non al Gruppo, porta a ritenere che sia necessario procedere alla regolarizzazione della fattura.</p> <p>Non sussisterebbero, infatti, i presupposti per l’esercizio della detrazione, richiamati dalla circ. 17.1.2018 n. 1, secondo cui, a tal fine, è necessario che sussista il requisito (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e quello (formale) del “<i>possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21</i>” del DPR 633/72.</p>
<p>17.2</p>	<p>REGOLARIZZAZIONE MEDIANTE AUTOFATTURA</p> <p>Ai fini della regolarizzazione del documento, l’Agenzia delle Entrate, richiamando il provv. 30.4.2018 n. 89757, ritiene necessario procedere secondo le disposizioni di cui all’art. 6 co. 8 lett. b) del DLgs. 471/97. Occorrerà, quindi, trasmettere al Sistema di Interscambio un’autofattura nella quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia valorizzato il codice “TD20” nel campo “Tipo Documento”; • siano riportati i dati del fornitore nella sezione relativa ai dati anagrafici del cedente o prestatore; • siano indicati i propri dati nella sezione anagrafica del cessionario o committente. <p>L’emissione dell’autofattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio sostituisce l’obbligo di presentazione del documento in formato cartaceo all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>18</p>	<p>SOGGETTI IAS/IFRS - TRATTAMENTO FISCALE DEL LEASING</p>
	<p>Il DM 5.8.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 16.8.2019 n. 191, ha fornito le disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale IFRS 16 relativo al <i>leasing</i> e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP.</p> <p>Il decreto chiarisce il trattamento fiscale delle nuove modalità di rilevazione contabile dei contratti di <i>leasing</i>, in particolare in capo al locatario (posto che le modalità di rilevazione contabile in capo al locatore non sono state modificate in modo sostanziale dall’IFRS 16).</p>
<p>18.1</p>	<p>CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI LEASING</p> <p>In estrema sintesi, il nuovo principio contabile non prevede più due distinte modalità di contabilizzazione del contratto di <i>leasing</i> sulla base della qualificazione come operativo o finanziario (come invece prevedeva lo IAS 17), ma un unico modello di rilevazione contabile, in base al quale il locatario rileva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nello Stato patrimoniale, un’attività consistente nel diritto di utilizzo del bene (<i>right of use</i> o ROU) e una passività finanziaria; • a Conto economico, gli interessi passivi.
<p>18.2</p>	<p>DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI</p> <p>Le disposizioni contenute nel DM 5.8.2019 si applicano dal periodo d’imposta relativo al primo esercizio di adozione dell’IFRS 16.</p> <p>Posto che l’IFRS 16 ha sostituito lo IAS 17 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dall’1.1.2019 o da data successiva, in linea generale, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il DM 5.8.2019 si applica dal periodo d’imposta 2019.</p>
<p>19</p>	<p>ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE FISCALE - UTILIZZO DEI DATI COMUNICATI ALL’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI</p>
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 8.8.2019 n. 669173, ha definito una procedura</p>

<i>segue</i>	<p>sperimentale di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali, basata sull'utilizzo integrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari; • degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.
19.1	<p>INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO EVASIONE</p> <p>La procedura in esame individua le società per le quali emerge un'incoerenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le disponibilità finanziarie risultanti dalle informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari; • i ricavi/volume d'affari dichiarati per gli anni 2016 e 2017. <p>Per ogni posizione selezionata viene comunicata l'informazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari, oltre agli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.</p>
19.2	<p>CONTROLLI SULLE POSIZIONI SELEZIONATE</p> <p>Le posizioni selezionate sono comunicate dalla Divisione Contribuenti alle Direzioni regionali e provinciali di competenza, per le valutazioni relative all'avvio delle ordinarie attività di controllo.</p> <p>A loro volta, gli esiti delle valutazioni e delle attività effettuate sono comunicati alla Divisione Contribuenti.</p>
20	<p>DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE - ADDEBITO DELL'IVA ACCERTATA IN RIVALSA</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 del DL 23.10.2018 n. 119, conv. L. 17.12.2018 n. 136, entro il 31.5.2019, il contribuente poteva definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati al 24.10.2018.</p> <p>A tal fine, entro la suddetta data del 31.5.2019, occorre presentare un'apposita dichiarazione integrativa ed effettuare il versamento di tutte le somme dovute o della prima rata.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 28.8.2019 n. 349, ha specificato che l'art. 60 co. 7 del DPR 633/72 (secondo cui è addebitabile in rivalsa la maggiore IVA accertata, che potrà essere detratta dalla controparte) opera altresì se il cedente/prestatore si è avvalso della definizione dei verbali di constatazione di cui all'art. 1 del DL 119/2018.</p> <p>Occorre però che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'addebito dell'IVA non superi quanto pagato dal cedente per la definizione, dovendosi avere riguardo agli importi indicati nel modello F24 con il codice tributo "PF03"; • in caso di versamento rateale, la rivalsa venga esercitata in proporzione al valore delle singole rate.
21	<p>CESSIONE DI BENI OGGETTO DI TRUFFA - RECUPERO DELL'IVA VERSATA - DEDUCIBILITÀ DEL COSTO AI FINI IRES E IRAP</p> <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.8.2019 n. 331 sono stati forniti chiarimenti circa il trattamento ai fini dell'IVA, delle imposte dirette e dell'IRAP, che deve applicare una società la quale ha effettuato cessioni di beni da considerare nulle, in quanto oggetto di una truffa subita.</p>
21.1	<p>RECUPERO DELL'IVA VERSATA</p> <p>L'IVA versata per le predette operazioni può essere recuperata dalla società mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'emissione di note di variazione in diminuzione purché sia accertato, sulla base di elementi oggettivi, che il cedente non sapeva o non poteva ragionevolmente sapere della nullità della cessione a causa della frode (cfr. Corte di Giustizia UE 31.5.2018 cause riunite C-660/16 e C-661/16); • la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72, se è decorso il termine previsto dall'art. 19 del DPR 633/72 per eserci-

	<p>tare il diritto alla detrazione con l'emissione della nota di variazione in diminuzione, ossia quello della dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto.</p>
21.2	<p>DEDUCIBILITÀ DEL COSTO AI FINI IRES E IRAP</p> <p>L'utilizzo del fondo rischi in precedenza ripreso a tassazione ex art. 107 del TUIR determina la possibilità di operare una variazione in diminuzione del reddito nel periodo d'imposta, nei limiti della quota precedentemente accantonata.</p> <p>Ai fini IRAP, fermo restando che gli accantonamenti per rischi e oneri non assumono rilevanza, i corrispondenti costi risultano deducibili dalla base imponibile del tributo solo al momento dell'effettivo sostenimento e sempre che siano riconducibili a voci del Conto economico rilevanti nella determinazione della base imponibile.</p>
22	<p>ZONA FRANCA URBANA DEL CENTRO ITALIA COLPITO DAL TERREMOTO - AGEVOLAZIONI - ESTENSIONE DEI BENEFICIARI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO</p> <p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.8.2019 n. 78:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato istituito l'apposito codice tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione delle agevolazioni previste per la zona franca urbana (ZFU) istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto, ai sensi dell'art. 46 del DL 50/2017, come modificato dalla L. 145/2018; • sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
22.1	<p>ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO</p> <p>L'art. 46 del DL 50/2017 ha istituito, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24.8.2016, un'apposita zona franca urbana che prevede specifiche agevolazioni fiscali e contributive alle imprese e ai professionisti ivi localizzati.</p> <p>Tali agevolazioni sono state estese alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31.12.2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007, che alla data del 24.8.2016 non avevano la sede legale od operativa nella suddetta zona franca, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 759 della L. 145/2018 e dall'art. 2-bis del DL 32/2019 (conv. L. 55/2019).</p> <p>Per utilizzare in compensazione nel modello F24 le agevolazioni riconosciute alle imprese e ai professionisti per effetto della suddetta estensione, occorre utilizzare il codice tributo "Z162", denominato "ZFU - CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 1, comma 759, lettera a), della legge n. 145/2018".</p>
22.2	<p>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Nel modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo "Z162" deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati" nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione; • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta per il quale è riconosciuta l'agevolazione, nel formato "AAAA".
22.3	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24</p> <p>I modelli F24 contenenti le compensazioni in esame devono essere presentati esclusivamente tramite i canali Entratel e Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p>
23	<p>ZONA FRANCA URBANA DI GENOVA - AGEVOLAZIONI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660008 sono state stabilite le modalità di fruizione delle agevolazioni previste a favore delle imprese e dei lavoratori</p>

<i>segue</i>	autonomi localizzati nella zona franca urbana del Comune di Genova e Comuni limitrofi, colpita dal crollo del c.d. "Ponte Morandi" del 14.8.2018, di cui all'art. 8 del DL 28.9.2018 n. 109, conv. L. 16.11.2018 n. 130. Con la ris. Agenzia delle Entrate 5.8.2019 n. 73 sono state stabilite le ulteriori disposizioni attuative.
23.1	DELIMITAZIONE DELLA ZONA FRANCA URBANA La zona franca urbana in esame comprende i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese e Serra Riccò, nonché i Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente del Comune di Genova.
23.2	AGEVOLAZIONI PREVISTE Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca in esame e che hanno subito, a causa dell'evento, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14.8.2018 al 30.9.2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono beneficiare, per il periodo d'imposta in corso al 20.11.2018 e per quello successivo (periodi d'imposta 2018 e 2019, per i soggetti "solari"): <ul style="list-style-type: none"> • dell'esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività d'impresa nella zona franca, fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000,00 euro; • dell'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività d'impresa nella zona franca, nel limite di 200.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta; • dell'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; • dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. <p>Lavoratori autonomi Il suddetto esonero contributivo spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca.</p> <p>Nuove imprese Le suddette esenzioni fiscali e contributive sono concesse anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31.12.2019, limitatamente al primo anno di attività.</p> <p>Presentazione delle domande Al fine di beneficiare delle suddette agevolazioni, i soggetti interessati (compresi quelli che si impegnano ad avviare l'attività entro il 31.12.2019) dovevano presentare al Ministero dello Sviluppo economico un'apposita domanda, in via telematica, a partire dalle ore 12.00 del 16.4.2019 ed entro le ore 12.00 del 20.6.2019 (si vedano le circ. Ministero dello Sviluppo economico 7.3.2019 n. 73726 e 20.5.2019 n. 202506).</p>
23.3	MODALITÀ DI FRUIZIONE Le suddette agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
23.4	ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Con la ris. Agenzia delle Entrate 5.8.2019 n. 73: <ul style="list-style-type: none"> • è stato istituito l'apposito codice tributo da indicare nel modello F24; • sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

<p><i>segue</i></p>	<p>Codice tributo</p> <p>Ai fini della compensazione in esame, è stato istituito il codice tributo “Z161”, denominato “ZFU - CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA - Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti - articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018 e succ. modif.”.</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
<p>23.5</p>	<p>CONTROLLI AUTOMATIZZATI SUI MODELLI F24</p> <p>L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello Sviluppo economico.</p> <p>Il modello F24 è scartato, e di conseguenza i pagamenti ivi contenuti non si considerano effettuati, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni; • l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo. <p>Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>24</p>	<p>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2019</p>
	<p>In relazione al secondo semestre 2019, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; • dell’8%, per le altre transazioni commerciali. <p>Il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni.</p> <p>Estensione a tutti i lavoratori autonomi</p> <p>Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi e imprese; • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche; • lavoratori autonomi. <p>In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.</p> <p>Deroghe contrattuali</p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi; • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

<i>segue</i>	Tuttavia, occorre considerare che: <ul style="list-style-type: none">• nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;• nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.
--------------	--